



## “ A MA GRANJO...

Arùbo n'aire lejier  
e d'ilamun qarçùn... qarqozo  
em sono.  
M'encaminerai lisandme dreyre  
tùchi i pezantur dl'ùvern...  
maq per arveite.  
M'aspetares, ma sempe,  
en fun ad aquelo vio e capiarei,  
belo aqest bot,  
qe hai damanqo et tù.  
Te cùrareype abù tant amur e gayre d'aute  
perqe tu sas gavatto ben  
belo en l'auro forto: tù  
En cùraraspe abù qyete e reqord,  
perqe sai ren star en pe  
en l'auro: mi.  
Gavareype ren tropo pursyero:  
es na part et tù!  
Sercareipe enca qarqoso et miu  
en le venatùre dal bosc,  
e sùs, en tal sulier: profùm d'erbo byanco.  
I la enca mun num entaya  
sùs aquelo porto... sùs ta porto!  
Sies tant edpi qe qatre mùraye d'peyro...  
sies na part et mi!



Scorcio della Borgata Brione di Elva

”

ALLA MIA BAITA... Arriva una brezza leggera / e da lassù qualcuno... qualcosa, / mi chiama. / Mi incamminerò lasciandomi dietro / tutte le pesantezze dell'inverno... / solo per rivederti. / Mi aspetterai, come sempre, / in fondo a quella strada e capirò, / anche questa volta, / che ho bisogno di te. / Ti curerò con tanto amore e poco altro / perché te la sai cavare bene / anche nel forte vento: tu. / Mi curerai con quiete e ricordi, / perché non so stare in piedi nel vento: io. / Non toglierò troppa polvere: / è parte di te! / Cercherò ancora qualcosa di mio / tra le venature del legno, / e su, nel solaio: profumo di assenzio. / C'è ancora il mio nome intagliato / su quella porta...sulla tua porta! / Sei molto più di quattro mura di pietra... / sei parte di me!

Dedichiamo la copertina del Notiziario di Febbraio ad un'altra giovane poetessa occitana, Daniela Dao Ormena, originaria del leggendario paese di Elva in Alta Valle Maira, noto per gli affreschi quattrocenteschi della sua suggestiva Parrocchiale ad opera del pittore fiammingo Hans Clemer e per i suoi "Caviè", ossia coloro che raccoglievano e facevano commercio di capelli femminili da trasformare in sontuose parrucche destinate alla corte francese o a quella inglese. Daniela vive a Cuneo e lavora nel nostro Studio.

<b>Commercialisti</b>		<b>Ufficio Contabilità</b>	<i>contabilita@studiocugnasco.it</i>	<b>Consulenza legale esterna</b>
Cugnasco dr. Massimo	<i>m.cugnasco@studiocugnasco.it</i>	Giordano Chiara		Cugnasco Avv. Roberto
Coccarelli dr. Fernando	<i>f.coccarelli@studiocugnasco.it</i>	Giordano Angela		
Collino rag. Giovanni	<i>g.collino@studiocugnasco.it</i>	Bruno Massimo		<b>Strutture controllate</b> <i>ge.co@studiocugnasco.it</i>
Martini rag. Cristina	<i>c.martini@studiocugnasco.it</i>	Cavallera Nicolas		Ge.co. Gestione e Controllo S.r.l.
Tealdi dr. Alberto	<i>a.tealdi@studiocugnasco.it</i>	Ferrero Tiziana		Società fiduciaria e di Trust
Luciano dr. Davide	<i>d.luciano@studiocugnasco.it</i>	<b>Ufficio consulenza del lavoro</b>	<i>paghe@studiocugnasco.it</i>	<b>Strutture collegate e rapporti internazionali</b>
Cugnasco dr. Marianna	<i>mar.cugnasco@studiocugnasco.it</i>	Bottasso Elisabeth		EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers - <i>www.eurodefi.org</i>
Giusto dr. Davide	<i>d.giusto@studiocugnasco.it</i>	<b>Segreteria</b>	<i>segreteria@studiocugnasco.it</i>	Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" - <i>www.il-trust-in-italia.it</i>
<b>Consulenti del lavoro</b>		Magliano Silvana		
Bongiovanni rag. Monica	<i>m.bongiovanni@studiocugnasco.it</i>	Garino Marisa		
		Dao Ormena Daniela		
		Tardivo Elisa		

<b><i>Temi del mese</i></b>	<b>Pag.</b>
La revocabilità del mandato e il mandato nell'interesse del gestore o di un terzo (mandato <i>in rem propriam</i> ).....	3
Le novità del bilancio d'esercizio 2016.....	5
<b><i>Tributi</i></b>	
Rilascio del visto di conformità per il credito Iva da usare in compensazione o da richiedere a rimborso.....	7
Il nuovo regime "di cassa" per le imprese minori decorre dal 2017.....	7
Dal 2017 nuove definizioni per determinare la territorialità Iva delle prestazioni su beni immobili.....	7
Il nuovo modello 770/2017 "unificato" .....	8
Nuove regole per la determinazione dell'ACE.....	9
Proroga del bonus mobili al 2017.....	9
Opzioni e revoche in dichiarazione Iva per i soggetti minori.....	10
L'IRI non è rilevante ai fini dei contributi INPS.....	10
Dichiarazione dei redditi nel caso di trasformazione di Snc e Sas in società semplice.....	11
Definite le retribuzioni convenzionali 2017 per i lavoratori all'estero.....	11
Perdita delle agevolazioni fiscali per i compensi corrisposti dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche.....	11
Le aliquote della contribuzione previdenziale volontaria per il 2017.....	11
<b><i>Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie</i></b>	
Più tempo per redigere il bilancio 2016.....	12
I soci partecipanti e votanti devono risultare dal verbale assembleare.....	12
La mancata registrazione del contratto di locazione è causa di nullità.....	12
<b><i>Trust e attività fiduciaria</i></b>	
Gli strumenti per tutelare il patrimonio: un rimedio per fronteggiare la crisi crescente.....	13
Impossibilità per un trust di essere parte nel giudizio.....	13
<b><i>Finanziamenti e contributi</i></b>	
Finanziamento a tasso agevolato a favore di nuove imprese e lavoratori autonomi.....	13
Bando Isi Inail: contributo a fondo perduto per acquisto o noleggio di trattori o macchinari agricoli.....	14
Contributo per sviluppare tecnologie che rendano meno inquinanti i motori esistenti.....	14
<b><i>Consulenza del lavoro</i></b>	
Disciplina del controllo a distanza dei lavoratori.....	14
Sospensione unilaterale del rapporto di lavoro.....	15
Assenza del dipendente per donazione di sangue.....	15
Sgravi contributivi per i lavoratori autonomi agricoli.....	15
Premi di risultato.....	15
Prestazioni integrative Enasarco.....	16
Coefficiente di rivalutazione del TFR.....	16
<b><i>Scadenziario</i></b>	
Mese di febbraio.....	17

**Numeri utili**

Aliquote Irpef (1)		Cambio €/\$ (4)	1,0623
- fino a 15.000,00	23 %	Rivalutazione TFR (5)	1,7953 %
- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00	27 %	Indice ISTAT (6)	0,4 %
- oltre 28.000,00 fino a 55.000,00	38 %	Tassi Banca Centrale Europea (7)	
- oltre 55.000,00 fino a 75.000,00	41 %	- Tasso di sconto	0,05 %
- oltre 75.000,00	43 %	- Tasso di deposito	-0,20 %
Aliquota Ires (2)	24 %	Tassi Euribor (8)	
Aliquota Irap	3,9 %	- 6 mesi	-0,244 %
Saggio di interesse legale (3)	0,1 %	- 12 mesi	-0,105 %

- (1) A decorrere dall'1.01.2007  
 (2) A decorrere dall'1.01.2017  
 (3) A decorrere dall'1.01.2017  
 (4) Rilevazione alla data del 14.02.2017  
 (5) Vedi pagina 16  
 (6) Variazione % del mese di dicembre 2016 sul mese di dicembre 2015  
 (7) A decorrere dal 10.09.2014  
 (8) Aggiornati alla data del 14.02.2017, valuta del 16.02.2017, base 365

**Link utili**

- Agenzia delle Entrate e Catasto  
[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)
- Ministero delle Finanze  
[www.finanze.it](http://www.finanze.it)
- Enea (pratiche 55%-65%)  
[www.enea.it](http://www.enea.it)
- Camera di commercio di Cuneo  
[www.cn.camcom.it](http://www.cn.camcom.it)
- Comune di Cuneo  
[www.comune.cuneo.it](http://www.comune.cuneo.it)
- Portale per ricerca indirizzi PEC  
[www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it)

## **La revocabilità del mandato e il mandato nell'interesse del gestore o di un terzo (mandato *in rem propriam*)**

### *Lo scioglimento del mandato in genere*

Il contratto di mandato si scioglie per la scadenza del termine eventualmente pattuito o per il compimento dell'affare, per la revoca da parte del mandante, per la rinuncia del mandatario o per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione di una delle parti (art. 1722, cod. civ.) o per il fallimento del mandatario (art. 78, comma 2, l. fall.). Il curatore del fallimento del mandante può scegliere, previa autorizzazione del comitato dei creditori, se subentrare nel contratto o sciogliersene, secondo il solito meccanismo dell'art. 72 l. fall.

La parte ammessa alla procedura di concordato preventivo – secondo le regole generali introdotte dalla novellazione alla disciplina concorsuale – può invece domandare al tribunale, con il ricorso per accedervi o anche successivamente, di essere autorizzato dal giudice delegato a sciogliersi dal contratto ovvero a sospenderne l'esecuzione per non più di sessanta giorni (art. 169 *bis* l. fall.).

La revoca è l'atto unilaterale recettizio con il quale il mandante fa venir meno la legittimazione del mandatario ad agire nel suo interesse. Il diritto potestativo riconosciuto al primo, di sciogliere il mandato senza il consenso del secondo, costituisce una significativa eccezione al principio fondamentale che nega appunto a ciascuna delle parti del contratto di scioglierlo senza il consenso dell'altra (cioè senza la stipulazione di un mutuo dissenso); trova ragione nel carattere assolutamente fiduciario che caratterizza il contratto stesso, evitando così che la gestione per conto altrui sia portata avanti contro la volontà del *dominus*. L'esercizio del diritto stesso può comportare tuttavia l'obbligo di risarcire i danni arrecati all'altra parte quando sia stata pattuita l'irrevocabilità dell'incarico oppure manchi una giusta causa di revoca. Similmente, l'assenza di giusta causa obbliga il revocante a risarcire i danni allorché il mandato a titolo oneroso sia stato conferito per un tempo determinato o per un particolare affare se la revoca è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare (art. 1725 cod. civ.).

La revoca può anche occorrere tacitamente quando il mandante abbia eseguito direttamente l'affare oggetto del contratto gestorio, oppure là dove egli abbia nominato un nuovo mandatario per il compimento dello stesso affare; tuttavia l'effetto estintivo si produce soltanto all'istante in cui tali atti negoziali siano stati comunicati al mandatario. Se tuttavia il mandato è stato stipulato a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento del danno nel caso in cui non sia stato dato un congruo preavviso, salvo che sussista una giusta causa (art. 1725, 2° comma).

La rinuncia del mandatario può essere fonte di responsabilità: il gestore sarà tuttavia obbligato a risarcire i danni patiti dal mandante quando la rinuncia all'incarico non risulti fondata su giusta causa, oppure là dove la rinuncia al mandato a tempo indeterminato sia stata comunicata all'altra parte senza un congruo preavviso.

Quanto si è venuti dicendo sin qui vale tanto per il mandato generale – quello che legittima il mandatario a una mera gestione conservativa, limitata quindi agli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione – quanto per quello speciale, quello cioè che abbia per oggetto singoli atti individuati dal mandante.

Lo stesso si deve ritenere quando il mandato viene conferito a una pluralità di mandatari ai quali compete di compiere la medesima attività gestoria. Premesso che, salvo patto contrario, essi sono legittimati ad agire disgiuntamente, la revoca dell'incarico a uno di loro non comporta la revoca agli altri, ma il dovere di lealtà e buona fede sembra imporre al mandante l'obbligo di comunicare ai gestori rimasti la revoca medesima. Del resto, il mandante stesso è tenuto a comunicare loro la conclusione dell'affare, appena ne sia stato edotto e in caso contrario risponde dei danni derivanti dall'omissione o dal ritardo (si pensi alle perdite patite dal mandatario per aver inutilmente posto in essere l'attività materiale servente alla stipula dell'affare già perfezionato dall'altro mandatario) (art. 1716, 2° comma).

Poiché il mandatario può ricorrere all'opera di un sostituto (o submandatario) – se non gli sia stato impedito espressamente – la revoca del mandato comporta inevitabilmente pure l'estinzione del submandato.

### *Il mandato irrevocabile (in rem propriam)*

Il mandato espressamente stipulato nell'interesse del mandatario, oppure di un terzo, si indica tradizionalmente con l'espressione medievale «mandato *in rem propriam*».

Deve essere anzitutto precisato che l'interesse del mandatario a percepire il compenso per l'esercizio dell'attività gestoria (il mandato nel codice civile odierno è contratto oneroso, salvo patto contrario) non è

sufficiente a qualificare in quel senso il contratto gestorio, che resterà pertanto sottoposto alle regole generali.

Piuttosto, l'interesse discende in genere da un rapporto obbligatorio preesistente, al soddisfacimento del quale è indirizzata l'esecuzione dell'incarico gestorio. Si può pensare al mandato a incassare somme o a vendere cose, qualora al mandatario sia attribuita la legittimazione a soddisfare il credito sottostante, compensando le somme ricevute, oppure a consegnarle al terzo creditore del mandante (in quest'ultima ipotesi al mandato verrebbe ad affiancarsi l'istituto della delegazione passiva di pagamento). Si tratta, ad esempio, del caso in cui sia stato stipulato un contratto di anticipazione bancaria in conto corrente, caratterizzato dal fatto che, a seguito dell'erogazione dell'anticipazione (senza cessione del credito), il cliente sia tenuto a rimborsarla, mentre la banca è obbligata a dare esecuzione al mandato che è anche nell'interesse del cliente quale mezzo per rientrare dell'anticipazione ricevuta. Altra ipotesi è quella del mandato conferito alla capofila in un'associazione temporanea di imprese per la partecipazione a un appalto, giacché la capofila stessa concorre, avendovi interesse a percepire il compenso da parte del committente, nella realizzazione dell'opera o nel compimento del servizio. Anche il rapporto che lega l'amministratore del condominio ai singoli condomini va ascritto alla categoria in esame.

L'art. 1723, 2° comma, sancisce l'irrevocabilità del mandato *in rem propriam*, salvo patto contrario o giusta causa.

Quando la revoca sia espressamente prevista mercé un'apposita clausola negoziale (che non richiede forme particolari se non si tratti di un contratto bancario (v. art. 117 Tub), il mandante è tuttavia obbligato al rimborso delle spese, al pagamento del compenso, nonché al risarcimento del danno.

Nell'altra ipotesi invece l'assenza di giusta causa rende inefficace la revoca, consentendo in tal guisa al gestore di eseguire ugualmente l'incarico commessogli, se ritenga di avervi interesse (si parla al proposito di ultrattività del mandato). Né la morte, la sopravvenuta incapacità e neppure il fallimento del mandante assumono il ruolo di accadimenti capaci di sciogliere il rapporto in questione (mentre gli eventi considerati, compreso il fallimento, quando riguardino il mandatario, comportano l'estinzione del mandato). L'alienità dell'interesse gestito spiega la scelta del legislatore di derogare al principio della naturale revocabilità dell'incarico; anzi, detta alienità induce a ritenere che il mandatario sia tenuto ad eseguire l'incarico, quantunque il mandante perda l'interesse alla sua attuazione. Ma l'irrevocabilità è una regola disponibile dalle parti, essendo ammissibile il patto contrario.

È bene precisare che il mandato a riscuotere il credito nell'interesse del mandatario o del terzo non si riflette sul rapporto esterno sino al punto da determinarne la modifica soggettiva. Poste queste basi, l'interponente conserva la concorrente legittimazione a riscuotere, e, in ipotesi di pagamento al mandante, il mandatario non può esigere dal terzo la rinnovazione della prestazione.

Secondo la giurisprudenza dottrinale e pratica maggioritaria, l'irrevocabilità del mandato *in rem propriam* non impedisce tuttavia al mandante di revocare la procura eventualmente conferita al gestore, di guisa che l'atto da questo compiuto deve considerarsi inefficace in quanto stipulato da rappresentante senza potere, salvo che il mandante non ritenga di ratificarlo. L'irrevocabilità medesima rileva infatti esclusivamente nei rapporti interni tra mandante e mandatario, e non ai fini dell'efficacia del contratto concluso con il terzo, la quale resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza in capo al mandatario.

*Prof. Alessandro Ciatti Càimi*

## Le novità del bilancio d'esercizio 2016

Il recente DLgs. 139/2015 ha modificato in maniera piuttosto rilevante la disciplina relativa al bilancio d'esercizio delle società di capitali. In particolare le disposizioni ivi contenute si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi **inizio a partire dall'1.01.2016**. Per effetto di tali modifiche l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha aggiornato i principi contabili nazionali, recependo le novità normative. Qui di seguito si analizzano le principali novità introdotte dal citato decreto.

### *Documenti che compongono il bilancio*

Il DLgs. 139/2015, introducendo il nuovo art. 2425-ter cod. civ., ha previsto l'obbligo di redigere il **rendiconto finanziario** per tutte le imprese obbligate alla redazione del bilancio in forma **ordinaria**, al fine di migliorare l'informativa sulla situazione finanziaria della società. Sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese, di cui si tratterà in seguito.

### *Principi di redazione del bilancio*

Il Decreto ha introdotto il **principio della rilevanza**. Nel dettaglio è stato modificato l'art. 2423 cod. civ., prevedendo che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, fermi restando gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. In altre parole anche i fatti di gestione di importo minimo dovranno essere oggetto di apposita rilevazione contabile, ma la rappresentazione in bilancio dovrà solamente soffermarsi sugli importi di maggior rilevanza in termini di informativa veritiera nei confronti del lettore del bilancio d'esercizio stesso. L'introduzione di tale nuovo principio di redazione impatta quindi sui criteri da adottare in merito alla stesura della nota integrativa: informazioni quali la composizione dei ratei e risconti attivi e passivi, della voce "Altre riserve" del patrimonio netto, delle relazioni intrattenute con parti correlate o la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica dovrà essere effettuata solamente ove le stesse operazioni siano significative o apprezzabili.

Un altro principio cardine introdotto dal c.d. "Decreto Bilanci" riguarda la **prevalenza della sostanza sulla forma**. In altre parole, ai sensi del nuovo art. 2423-bis cod. civ., la rilevazione e la presentazione delle voci dovrà essere effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Le norme che disciplinano i principi di rilevanza e di prevalenza della sostanza sulla forma costituiscono disposizioni di carattere generale che, per loro natura e finalità, non recano una descrizione di dettaglio. In virtù di ciò i vari principi contabili nazionali sono stati rivisitati nell'ottica dell'introduzione di tali nuovi principi di redazione del bilancio. La revisione del principio contabile OIC 11, relativo alle finalità ed ai postulati di bilancio e tutt'ora in vigore, sarà l'occasione per declinare con un taglio più pratico i principi in esame.

### *Contenuto degli schemi di bilancio e modifica dei criteri di valutazione.*

Il "Decreto Bilanci" ha introdotto numerose modifiche alla struttura degli schemi di stato patrimoniale e conto economico. Una prima novità riguarda l'introduzione di specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti, ossia **le c.d. "imprese sorelle"**. In particolare si richiede di specificare l'ammontare delle partecipazioni, dei debiti e dei crediti, immobilizzati o circolanti, nei confronti di tali soggetti giuridici, nonché l'entità dei proventi e degli oneri derivanti da rapporti partecipativi o finanziari intrattenuti con gli stessi.

Un'altra novità riguarda **l'eliminazione** dagli schemi di bilancio **dei conti d'ordine**. Per contro è stato stabilito che in nota integrativa dovranno essere dettagliati gli importi relativi agli impegni, alle garanzie ed alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate. Il Decreto ha altresì eliminato le voci di ricavo e costo riferite alla **sezione straordinaria** del conto economico e la relativa informativa di dettaglio in nota integrativa, prevedendo tuttavia che siano fornite informazioni circa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Un'ulteriore novità riguarda il trattamento contabile delle azioni proprie, che non potranno più essere iscritte all'interno dell'attivo di stato patrimoniale, ma dovranno essere rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, tramite l'iscrizione di una specifica **riserva negativa di azioni proprie in portafoglio**.

Il Decreto ha poi introdotto l'obbligo di rilevazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura in base al loro **fair value**. In particolare sono state inserite specifiche voci tra le immobilizzazioni finanziarie e nell'attivo circolante destinate ad accogliere gli strumenti derivati attivi. Nel patrimonio netto è

invece stata inserita una specifica riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, mentre nel passivo patrimoniale è stata introdotta una specifica voce tra i fondi per rischi ed oneri, destinata ad accogliere gli strumenti finanziari derivati passivi e nel conto economico sono stati inseriti appositi campi dedicati alle rivalutazioni ed alle svalutazioni di strumenti finanziari derivati. Sono esonerate dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati le micro imprese, mentre non sono previste esenzioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

È stato inoltre stabilito, unicamente per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, che i crediti ed i debiti debbano essere rilevati in bilancio secondo il **criterio del costo ammortizzato**, tenendo conto del fattore temporale. Ciò implica la necessità di aggiornare i crediti ed i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi. Il nuovo principio contabile OIC 20 ha precisato che anche i titoli di debito iscritti nell'attivo circolante devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. Tale criterio, tuttavia, può non essere applicato laddove i suoi effetti siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta di cui all'art. 2423, c. 4, cod. civ. In tale ipotesi occorre indicare in nota integrativa le pratiche contabili adottate.

Il DLgs. 139/2015 ha poi **eliminato i costi di ricerca e di pubblicità** dall'attivo immobilizzato dello stato patrimoniale, permettendo unicamente la capitalizzazione dei soli costi di sviluppo, che potranno essere ammortizzati in funzione della loro vita utile prevista e non più entro un periodo massimo di cinque esercizi. E' stata infine modificata la disciplina dell'avviamento, con particolare riferimento al periodo di ammortamento. Anche in questo caso l'avviamento non dovrà più essere obbligatoriamente ammortizzato entro un periodo massimo di cinque esercizi, bensì in funzione della sua vita utile. Solo nei casi in cui essa non possa essere determinata attendibilmente tale immobilizzazione è ammortizzabile entro un periodo non superiore ai dieci esercizi.

### *Informativa in nota integrativa*

Con riferimento alle informazioni da riportare in nota integrativa il Decreto ha stabilito che occorre seguire l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico, recependo peraltro una prassi ormai consolidata. Per effetto delle modifiche in esame, quindi, sono state integrate le informazioni da fornire in nota integrativa relativamente ai rapporti economici che possono intercorrere tra la società ed amministratori e sindaci. Sono state inoltre richieste nuove informazioni circa l'impresa che redige il bilancio consolidato e viene richiesto di indicare in nota integrativa la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite. Per effetto dell'inserimento del nuovo n. 22-*quater* all'articolo 2427, c. 1, cod. civ., viene richiesto di indicare in nota integrativa la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

### *Bilancio delle micro imprese*

Il DLgs. 139/2015 ha introdotto il nuovo art. 2435-*ter* cod. civ., che prevede un regime semplificato per la redazione del bilancio delle c.d. micro imprese, ossia le imprese che, nel primo esercizio di vita o per due consecutivi, presentino i seguenti limiti dimensionali:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale **non superiore ai 175.000 euro**;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni **non superiori ai 350.000 euro**;
- totale dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio **inferiore alle 5 unità**.

Tali imprese, oltre ad essere esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, sono esonerate dalla predisposizione della nota integrativa, quando in calce allo stato patrimoniale siano presenti le informazioni circa l'importo complessivo degli impegni, delle passività potenziali e delle garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate, nonché l'ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, precisandone il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi cancellati, rimborsati o oggetto di rinuncia. Tali imprese sono altresì esonerate dalla relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni di cui all'art. 2428, nn. 3 e 4, cod. civ.

Si precisa infine che, in merito alla questione della comparabilità dei nuovi prospetti di bilancio con i dati riferiti all'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 2423-*ter* cod. civ. le voci di tale bilancio dovranno essere riclassificate tenendo conto delle modifiche di cui al DLgs. 139/2015 come se fossero già state applicate ai bilanci chiusi al 31.12.2015. In tale punto tuttavia autorevole dottrina è di parere contrario, ritenendo inutile ed eccessivamente onerosa tale attività di riclassificazione, riferita ad un bilancio già redatto e depositato al Registro Imprese e già conosciuto da tutti i soggetti interessati alle informazioni desumibili dal documento medesimo (F. Dezzani – Eutekne 2017).

### Rilascio del visto di conformità per il credito Iva da usare in compensazione o da richiedere a rimborso

A decorrere dalla dichiarazione Iva per l'anno 2016, come disciplinato dal decreto fiscale n. 193/2016, il credito Iva emergente e che si intende richiedere a **rimborso** deve essere accompagnato dal visto di conformità o, in alternativa, da idonea garanzia, solo se il credito supera l'ammontare di **€ 30.000,00**. In precedenza l'ammontare di credito Iva richiedibile a rimborso senza ulteriori adempimenti era di soli € 15.000,00. Anche le istanze di rimborso Iva trimestrali, presentate anteriormente alla dichiarazione Iva per l'anno 2016 e non ancora definite con il rimborso, soggiacciono al nuovo limite. Con riferimento invece alla **compensazione** del credito Iva con altri tributi, il limite di importo richiedibile in compensazione in sede di dichiarazione Iva senza il visto di conformità o di altre garanzie è rimasto immutato in **€15.000,00**. Il credito Iva che emerge dalla dichiarazione annuale può essere richiesto a rimborso od in compensazione nella misura che si ritiene necessaria. Utilizzando contemporaneamente la compensazione ed il rimborso si potrebbe superare il limite di € 30.000,00 senza necessità di ottenere il visto di conformità. Si pensi ad esempio ad un credito Iva di € 44.000,00, emergente dalla dichiarazione, che venga richiesto in compensazione per €14.000,00 ed a rimborso per i restanti €30.000,00.

### Il nuovo regime “di cassa” per le imprese minori decorre dal 2017

Le nuove regole di determinazione del reddito “per cassa” delle **imprese minori in regime di contabilità semplificata** sono operative dal periodo d'imposta 2017; pertanto il reddito d'impresa del 2016, che sarà dichiarato in Unico 2017, è determinato con le consuete regole finora applicate, ovvero secondo il principio di competenza di cui all'art. 109 del TUIR.

Il nuovo regime in commento è **obbligatorio** e **automatico**, senza eccezioni. L'unica strada percorribile per i soggetti che ritengono preferibile continuare a determinare il reddito secondo il criterio di competenza è l'**opzione** per il regime di **contabilità ordinaria**; opzione che deve essere attuata sin dall'1.01.2017, mediante comportamento concludente, ed esplicitata nella dichiarazione Iva 2018, compilando il quadro VO. Per quanto attiene alle operazioni che hanno una manifestazione “**a cavallo**” degli esercizi 2016 e 2017 occorre prestare molta attenzione per evitare salti o duplicazioni d'imposta. Pertanto i ricavi ed i costi che hanno concorso alla determinazione del reddito 2016 non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi seppure la movimentazione finanziaria avvenga in tali esercizi.

Si pensi ad un'operazione eseguita o ricevuta nel 2016, che comporta la rilevazione di **fatture da emettere o da ricevere** che sono fatturate e/o pagate nei primi mesi del 2017. Ai fini delle imposte sui redditi il componente reddituale rileva, in base al principio di competenza di cui all'art. 109, cc. 1 e 2 del TUIR, nel 2016, mentre a nulla rileva la manifestazione finanziaria realizzatasi nel 2017. Sempre secondo **competenza** vanno imputate nell'esercizio 2016 le spese per **prestazioni di lavoro dipendente** sostenute dall'impresa per tale anno, ma pagate nel 2017. Anche in ipotesi di rilevazione di **ratei** o **risconti** si ritiene che la parte di componente che non abbia concorso alla determinazione del reddito 2016 dovrebbe concorrere alla formazione del reddito nell'esercizio successivo. Si consideri ad esempio la fattura ricevuta nel 2016 per il pagamento del **canone di locazione** semestrale dei locali aziendali, rispetto al quale è stato rilevato un risconto attivo per stornare la quota di costo non di competenza, riportandola nel 2017. In tal caso tale quota dovrebbe concorrere alla formazione del reddito nel 2017, benchè in tale periodo non si verifichi la manifestazione finanziaria.

Alla luce di questa analisi occorre ricordare la disposizione prevista dall'art. 18, c. 5, del DPR 600/73 che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito mediante la quale le date di incasso e pagamento si presumono **coincidenti** con quelle di registrazione delle fatture e degli altri documenti nei registri Iva. In tal modo ai fini contabili si può evitare l'istituzione dei registri cronologici dei ricavi e delle spese poiché occorre tenere solo i registri Iva, senza operare ulteriori annotazioni relative ad incassi e pagamenti. Laddove si scelga tale soluzione l'impresa è vincolata per almeno tre anni e la scelta deve essere attuata sin da subito mediante comportamento concludente (quindi continuando ad effettuare le registrazioni secondo la disciplina Iva, senza istituire nuovi registri) e in dichiarazione Iva 2018 con specifica opzione.

### Dal 2017 nuove definizioni per determinare la territorialità Iva delle prestazioni su beni immobili

Il 1° gennaio 2017 sono entrate formalmente in vigore le disposizioni del regolamento UE n. 1042/2013 (modificativo del regolamento UE n. 282/2011) in tema di beni immobili e territorialità Iva dei servizi a

questi relativi. Pertanto tutti gli operatori comunitari – tra cui i soggetti passivi Iva italiani – devono ora confrontarsi con la **definizione di “bene immobile”**, come definito dall’art. 13-ter dell’emendato regolamento UE n. 282/2011, che prevede rientrano in tale categoria:

- le parti specifiche del suolo, della superficie o del sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà o di possesso;
- qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;
- qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato risulti incompleto (ad es. porte, finestre, tetti, scale e ascensori);
- qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio.

Inoltre gli articoli 31-ter e 31-quater del medesimo regolamento forniscono le linee guida per identificare quali sono i **servizi** considerati **relativi a beni immobili**, che devono avere un **nesso sufficientemente diretto** con gli stessi. Il legislatore ha ritenuto tale nesso comprovato per:

- i servizi derivati da un bene immobile, se tale bene è elemento costitutivo del servizio ed è essenziale ed indispensabile per la sua erogazione;
- i servizi erogati o destinati ad un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.

Alla luce di detti principi **rientrano nelle disposizioni** di cui all’art. 47 della direttiva 2006/112/CE, cui corrispondono le disposizioni interne previste dall’art. 7-quater, c. 1, lett. a), del DPR 633/72, tre le altre, le seguenti prestazioni che potevano prima dare adito ad incertezze circa il loro inquadramento: elaborazione di **planimetrie** per un fabbricato destinato ad un particolare lotto di terreno, anche se il fabbricato non viene in seguito edificato; servizi di **videosorveglianza e sicurezza; edificazione di strutture permanenti** sul suolo quali condotte del gas o dell’acqua, fognarie o simili; **rilevamento e valutazione del rischio** e dell’integrità degli immobili; **valutazione** di beni immobili ai fini assicurativi o di concessione di un prestito; **installazione o montaggio di macchinari o attrezzature** che – una volta installati o montati – possano essere considerati beni immobili; **gestione di immobili** commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario; **servizi legali** relativi alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili.

Al contrario **non rientrano** tra i servizi relativi a beni immobili: il magazzinaggio di merci in un bene immobile; la prestazione di servizi pubblicitari; la messa a disposizione di stand in fiere, nonché le altre prestazioni collegate; la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari.

### **Il nuovo modello 770/2017 “unificato”**

Torna da quest’anno il riaccorpamento in un unico modello dei precedenti modelli 770 “Semplificato” e “Ordinario” (suddivisione che era stata introdotta nel 2002 a seguito delle modifiche alla disciplina delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta).

Tale novità è legata ai rapporti tra la dichiarazione dei sostituti d’imposta e l’obbligo di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche (CU) all’Agenzia delle Entrate (necessarie per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche).

Il nuovo modello di Certificazione Unica – approvato con provvedimento del 16 gennaio u.s. – conferma il duplice invio previsto già lo scorso anno:

- **entro il 7.03.2017** - trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello “ordinario”, più dettagliato;
- **entro il 31.03.2017** (nuovo termine introdotto dal DL 193/2016) - consegna al contribuente-sostituto del modello “sintetico”.

Già nel 2016, al fine di evitare duplicazioni tra l’invio delle CU e la successiva presentazione dei modelli 770, si era proceduto a “snellire” il modello 770 Semplificato; lo stesso è stato fatto con il nuovo modello 770/2017 “unificato”, che è quindi composto:

- dal frontespizio;
- dai quadri tradizionali del modello 770 Ordinario;
- dai quadri relativi ai versamenti, alle compensazioni, ai pignoramenti presso terzi ed alle ritenute sui bonifici; ricomprendendo quindi i dati precedentemente suddivisi tra Semplificato ed Ordinario;



- dal **nuovo quadro DI** che consente di indicare i crediti scaturenti dalla presentazione, nel 2016, di una o più dichiarazioni integrative oltre al termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa del 770/2013, relativa al 2012, presentata nel 2016). L'eventuale maggior credito risultante può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Analogamente al vecchio modello Semplificato i sostituti d'imposta hanno la **possibilità di suddividere il nuovo modello 770/2017** per comunicare separatamente i dati relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente rispetto a quelli relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

In tal caso in un altro flusso, oltre al frontespizio, dovranno essere inviati tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale.

Per quanto riguarda il **termine di presentazione** dei modelli 770/2017 è confermata l'ordinaria scadenza del **31 luglio 2017**, salvo eventuali proroghe.

### **Nuove regole per la determinazione dell'ACE**

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto una serie di novità riguardanti l'ACE (Aiuto alla Crescita Economica), ossia quel meccanismo che consente la deducibilità dall'imponibile di parte dell'incremento di capitale proprio dell'impresa (calcolato rispetto al patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010) moltiplicato per un coefficiente fissato annualmente. In particolare le novità sono le seguenti:

- riduzione dell'aliquota utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio che passa al 2,3%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 e a "regime", dal 2018, al 2,7%;
- nuove regole di determinazione dell'ACE per i soggetti Irpef (imprese individuali, Snc e Sas) in regime di contabilità ordinaria che sono state "equiparate" a quelle previste per le società di capitali;
- limitazioni al riporto delle eccedenze ACE nell'ambito delle operazioni straordinarie.

In primo luogo si segnala che, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 1, c. 3, del D.L. 201/2011, l'aliquota utilizzata per il calcolo del "rendimento nozionale" del nuovo capitale proprio è pari al:

- **2,3%**, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017;
- **2,7%**, "a regime", a decorrere dal periodo d'imposta 2018.

Resta pari al **4,75%** l'aliquota prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.

La novità più significativa riguarda l'applicazione, a decorrere dal 2016, delle regole di calcolo delle società di capitali ai soggetti Irpef. In particolare, per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria rileva, come incremento del patrimonio (ai fini della determinazione del "rendimento nozionale"), anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 ed il patrimonio netto al 31.12.2010; pertanto, ai fini del calcolo dell'ACE 2016, occorrerà considerare come dato di partenza la citata differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010 e aggiungere/sottrarre gli eventuali incrementi/decrementi "netti" rilevati nel 2016.

La legge di Bilancio 2017, infine, con il comma 549 dell'articolo unico, introduce una serie di modifiche alle disposizioni del TUIR. In particolare, vengono estese alle eccedenze ACE le limitazioni al riporto delle perdite previste in caso di fusioni e scissioni nazionali (art. 172 e 173 del TUIR) o transfrontaliere (art. 181 del TUIR), nonché in caso di cessione di partecipazioni (art. 84 del TUIR). Viene così disposto che: nei casi di trasferimento aziendale, la limitazione del riporto delle perdite (in virtù della quale si esclude il riporto qualora la maggioranza delle partecipazioni venga acquisita da terzi ed entro due periodi successivi o anteriori rispetto al trasferimento ovvero si modifichi l'attività effettivamente esercitata) si estende anche alle eccedenze di interessi passivi ed alle eccedenze ACE ed in caso di fusioni/scissioni nazionali o estere sono estese alle eccedenze di interessi passivi ed alle eccedenze ACE le medesime limitazioni previste per le perdite fiscali.

### **Proroga del bonus mobili al 2017**

La Legge di Stabilità nel rinnovare per il 2017 i bonus fiscali legati alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, ha prorogato anche il cosiddetto "*bonus mobili*". Tale incentivo consente a coloro che hanno sostenuto spese relative all'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, di detrarre il 50% della spesa medesima fino ad Euro 10.000,00. Al

fine di poter usufruire dell'agevolazione la data di inizio lavori deve essere antecedente alla data in cui si sono sostenute le spese per i mobili. Non risulta invece necessario che le spese della ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredamento. Per le spese relative all'acquisto di mobili sostenute fino alla data del 31.12.2016, era richiesto che l'immobile arredato fosse stato oggetto di spese di ristrutturazione a fare data dal 26 giugno 2012. Con la proroga per il 2017 prevista dalla Legge di Stabilità non si fa più esplicito riferimento alle spese sostenute dal 2012 pertanto si presume che siano agevolabili solo gli acquisti di arredi destinati ad immobili oggetto di ristrutturazione a fare data dal 1° gennaio 2016.

### Opzioni e revoche in dichiarazione Iva per i soggetti minori

Il modello di dichiarazione IVA 2017 recepisce nel quadro VO relativo alle opzioni ed alle revoche quanto statuito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 del 4 aprile 2016 in merito alla revocabilità delle opzioni esercitate nei periodi precedenti, strumentali all'applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Si ricorda infatti che la L. 208/2015 aveva modificato, con effetto dal 2016, i requisiti per l'accesso a tale regime, nonché le modalità di tassazione del reddito per i soggetti che iniziavano l'attività. In forza di tali modifiche l'Agenzia delle Entrate aveva confermato la possibilità di revocare anticipatamente l'opzione a suo tempo effettuata in applicazione dell'art. 1 del DPR 442/97, norma che consente la variazione dell'opzione e della revoca di un regime nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative. Di regola infatti l'opzione per il regime ordinario da parte di "forfetari" e "minimi" sarebbe vincolante per un triennio.

In particolare, previa revoca, dal 2016 poteva essere applicato il regime forfetario da parte di chi, nel 2015:

- avesse esercitato l'opzione per il regime ordinario, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario;
- avesse esercitato l'opzione per il regime di vantaggio di cui al DL 98/2011 (come previsto dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2015 n. 67), pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario;
- avesse optato per il regime ordinario, pur avendo i requisiti per applicare il regime di vantaggio (DL 98/2011).

A tal fine sono stati modificati i righe VO33 (dedicato al regime forfetario) e VO34 (dedicato al regime di vantaggio) del modello IVA 2017.

### L'IRI non è rilevante ai fini dei contributi INPS

Si ricorda innanzitutto, in estrema sintesi, che il nuovo **regime opzionale** dell'IRI previsto dall'art. 55-bis del TUIR, di cui possono beneficiare gli imprenditori individuali, le Snc e Sas in contabilità ordinaria nonché alcune società di capitali a ristretta base proprietaria (in alternativa al particolare regime di "trasparenza") comporta, tra l'altro, che il **reddito d'impresa reinvestito** nell'impresa venga assoggettato a tassazione separata con **aliquota del 24%** e sia escluso dalla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore o dei soci, mentre solamente gli **utili prelevati** debbano concorrere alla tassazione IRPEF in capo ai percipienti medesimi. .

L'art. 1, c. 548 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) prevede che, per i soggetti che applicano il regime previsto dall'IRI, il contributo annuo dovuto alle Gestioni INPS sia determinato senza tenere conto delle disposizioni del predetto articolo. L'opzione fiscale effettuata da **artigiani e commercianti** è quindi **irrelevante** ai fini contributivi.

Risulta quindi **confermato**, per imprenditori individuali, soci di Snc e di Sas iscritti alle suddette gestioni, l'assoggettamento a contribuzione previdenziale, nel rispetto dei valori di imponibile minimo e massimo, sia di **tutti i redditi d'impresa** ex art. 55 del TUIR, sia di quelli considerati tali sulla base delle disposizioni relative alla trasparenza fiscale (artt. 5 e 6 del TUIR), secondo cui i redditi delle Snc e delle Sas, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono imputati a ciascun socio, **indipendentemente dalla percezione**, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

Per i **soci di Srl**, si dovrebbe applicare il regime delle Srl "non trasparenti", per cui la base imponibile contributiva è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuibile al socio in ragione della **quota di partecipazione** agli utili, a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva e dall'effettiva distribuzione degli utili stessi.

### **Dichiarazione dei redditi nel caso di trasformazione di Snc e Sas in società semplice**

Secondo la DRE Piemonte, con la risposta all'interpello n. 901-533/2016, la trasformazione di una Snc o di una Sas in società semplice **non interrompe** il periodo d'imposta.

La necessità di presentare due dichiarazioni distinte, ovvero una per il periodo “ante trasformazione” e una per il periodo “post trasformazione”, è infatti prevista nei soli casi di trasformazione di società di capitali in società di persone o viceversa.

Se, invece, una Snc o una Sas si trasforma in società semplice si verifica solo un mutamento della **natura dei redditi** prodotti, ma questi rimangono sempre e comunque imputabili per trasparenza ai soci, anche se le due tipologie di società risultano strutturalmente diverse.

Conseguentemente la società deve presentare **un'unica dichiarazione** dei redditi per l'intero anno solare.

### **Definite le retribuzioni convenzionali 2017 per i lavoratori all'estero**

Con DM 22.12.2016, pubblicato sulla G.U. n. 15/2017, sono state determinate, per l'anno 2017, le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4 del DL 317/87, convertito nella L. 398/87.

Tali retribuzioni, introdotte in ambito previdenziale, rilevano ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, c. 8-*bis* del TUIR, in caso di lavoro prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, in sostituzione delle retribuzioni effettivamente erogate.

Le retribuzioni convenzionali riguardano anche gli obblighi del datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta che deve operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia Entrate del 26.01.2001 n. 7, infatti, se il contratto di lavoro prevede la permanenza all'estero per un periodo superiore a 183 giorni, il sostituto d'imposta deve applicare la tassazione prevista dall'art. 51, c. 8-bis del TUIR a partire dalla prima retribuzione erogata, salvo rettifica da effettuare in sede di conguaglio qualora vengano meno le condizioni richieste. Sempre in sede di conguaglio, il sostituto d'imposta deve tenere conto dei compensi effettivamente erogati nei confronti di un dipendente per il quale ha trovato applicazione la disciplina di cui all'art. 51, c. 8-bis del TUIR, ma che debba fare rientro in Italia prima che siano trascorsi i 183 giorni previsti, per cui non risulti più applicabile il predetto c. 8-*bis*.

### **Perdita delle agevolazioni fiscali per i compensi corrisposti dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche**

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 24763 del 2016 ha affermato che qualora in capo all'associazione sportiva dilettantistica vengano meno i requisiti di non commercialità e quindi decadano le agevolazioni fiscali previste per tali enti non commerciali, anche i compensi erogati dall'associazione ad atleti, allenatori, ecc., per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche – che godono di una franchigia di imponibilità di Euro 7.500,00 ai sensi dell'art. 69, c. 2, del TUIR – vengono ricompresi tra i redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR e tassati in capo ai percipienti, che decadono pertanto dalla possibilità di usufruire della citata franchigia di Euro 7.500,00.

### **Le aliquote della contribuzione previdenziale volontaria per il 2017**

L'inps con circolare n. 12 del 27 gennaio scorso ha stabilito l'ammontare dei contributi volontari da versare nelle rispettive gestioni di appartenenza. In particolare per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria dopo il 31/12/95 l'aliquota contributiva è del 33% da conteggiarsi su una retribuzione minima settimanale di € 200,76; per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31/12/95 l'aliquota contributiva è del 27,87% da calcolarsi sulla base sopra indicata. Per i lavoratori appartenenti alla gestione degli artigiani e dei commercianti l'aliquota contributiva è rispettivamente del 23,55% (o del 20,55 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni) e del 23,64% (o del 20,64% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni) da applicarsi sul reddito medio delle 8 classi di reddito previste dall'art. 3 delle legge 233/90. Per i lavoratori appartenenti alla gestione separata inps l'aliquota contributiva è del 25% per i professionisti e del 32% per i co.co.co e assimilati ed è da conteggiarsi sull'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente a quello in cui si presenta domanda di contribuzione volontaria; importo che non può comunque essere inferiore a €

15.548,00. Infine per i lavoratori domestici l'aliquota di contribuzione volontaria è invariata rispetto al 2016 ed è prevista nella minore delle aliquote aspi dovute dai datori di lavoro, maggiorata di un contributo addizionale dell'1,40% da applicarsi sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

### Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

---

#### **Più tempo per redigere il bilancio 2016**

Con comunicato stampa del 16.1.2017, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha affermato che l'applicazione delle disposizioni introdotte dal DLgs. 139/2015 e dei nuovi principi contabili nazionali può determinare il ricorso all'art. 2364 c. 2 cod. civ., per le SpA ed all'art. 2478-bis c. 1 cod. civ., per le Srl, ai fini dell'approvazione del bilancio 2016 da parte dell'assemblea dei soci entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in presenza di espressa previsione di statuto e particolari esigenze relative alla struttura della società. Secondo il CNDCEC il mutato scenario giuscontabile può talvolta impattare sulla struttura della società ed in particolare sul sistema amministrativo-contabile. L'approvazione a fine 2016 dei principi contabili può comportare l'esigenza di approfondimenti ed analisi che possono richiedere un adeguamento del sistema amministrativo-contabile, inteso in senso ampio.

Le situazioni andranno verificate caso per caso e, qualora le modifiche ai criteri di valutazione (es. costo ammortizzato, derivati, ecc.) e al bilancio (es. schemi e obbligatorietà del Rendiconto finanziario, ecc.) siano diffuse e significative, non è "improprio" il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio al fine di permettere una corretta redazione dello stesso bilancio. I motivi della proroga devono essere accertati dagli amministratori ed indicati nella Relazione sulla gestione, per i bilanci redatti in forma ordinaria, o nella nota integrativa, per i bilanci redatti in forma abbreviata.

#### **I soci partecipanti e votanti devono risultare dal verbale assembleare**

Con la sentenza 12.1.2017 n. 603, la Corte di Cassazione ha precisato che l'indicazione nel verbale assembleare dei soci partecipanti e votanti è necessaria per ricostruire la genesi del processo deliberativo e accertare la validità delle determinazioni assunte, sicché la mancanza della relativa documentazione (c.d. "foglio delle presenze") giustifica l'annullamento della delibera. Questa documentazione può anche risultare in "allegato" al verbale ovvero costituirne parte integrante. Tale circostanza si verifica quando il foglio presenze sia espressamente richiamato nel verbale o, quantomeno, materialmente unito (accluso) allo stesso, mentre è insufficiente la mera formazione da parte degli organi della società con conservazione da parte della stessa. Tale ultima soluzione, infatti, è non solo contrastante con il significato letterale del termine impiegato dal legislatore nell'art. 2375 cod. civ., che richiede espressamente l'identità ed il capitale rappresentato da ciascun socio, ma risulta altresì non congruente con il senso dell'intervento normativo, che, nell'esigere la presenza del suddetto "allegato", si pone in linea di discontinuità con l'orientamento giurisprudenziale precedente (cfr. Cassazione n. 5542/1997) che, ante riforma, ammetteva che l'elenco dei soci potesse non essere, per l'appunto, "allegato" al verbale, purché fosse formato dagli organi della società e conservato ai suoi atti.

#### **La mancata registrazione del contratto di locazione è causa di nullità**

Con la Sentenza n. 25503 del 13 dicembre u.s., la Corte di Cassazione si è pronunciata sugli effetti dell'omessa registrazione di un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo addivenendo alla conclusione che tale omissione è causa di nullità del contratto in quanto rientra tra le "contrarietà a norme imperative" previste dall'art. 1418 del codice civile. A differenza di quanto ritenuto dalla Corte di Appello, vale a dire inefficacia e non nullità del contratto, secondo i Giudici della Suprema Corte il contratto non produce i suoi effetti ed il proprietario non ha titolo per richiedere i canoni al conduttore. Al proprietario può, eventualmente, spettare un compenso per l'ingiustificato arricchimento del conduttore nel periodo compreso tra la consegna e la restituzione dell'immobile *ex art. 2401 del codice civile*.

### **Gli strumenti per tutelare il patrimonio: un rimedio per fronteggiare la crisi crescente**

È sempre più concreto e diffuso, a fronte della crescente crisi economica, il rischio di mettere a repentaglio il proprio patrimonio, o quello familiare, a causa di un dissesto d'impresa, un infortunio professionale, un eccessivo indebitamento e così via. Esistono peraltro nel nostro ordinamento alcuni strumenti giuridici che, singolarmente o tra loro combinati, possono servire, a seconda degli obiettivi perseguiti, ad approntare delle valide difese contro gli eventi sopra indicati. Come accennato i benefici che si possono trarre, ovviamente per finalità meritevoli di tutela e con una visione lungimirante, devono tener conto di svariati fattori, quali lo scopo, i beneficiari, il tipo di patrimonio, la situazione di partenza, la situazione familiare, ecc. Possiamo comunque elencare e tratteggiare brevemente cinque principali strumenti.

1. *Il Fondo Patrimoniale.* È lo strumento indicato qualora l'esigenza sia quella di garantire il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Esso consente, attuando una separazione del patrimonio, di tutelare i beni familiari (immobili, mobili registrati, prodotti finanziari) dai rischi, ad esempio professionali o imprenditoriali, conseguenti a pretese creditorie o risarcitorie di terzi. È uno strumento da usare con cautela, in una visione prospettica, e soprattutto quando la situazione di indebitamento non si è ancora concretizzata.
2. *Il vincolo di destinazione.* È uno strumento di recente istituzione, regolato dall'art. 2645-ter cod. civ. sulla trascrivibilità degli atti, idoneo a tutelare una persona fisica, ad esempio un "soggetto debole", mediante la creazione di un patrimonio vincolato a favore della persona stessa, formato tuttavia esclusivamente da immobili o mobili registrati.
3. *Il Trust.* A differenza del vincolo di destinazione non prevede limiti per quanto riguarda la natura dei beni da vincolare o i soggetti beneficiari (persone fisiche o giuridiche, collettività, ecc.) ed è uno strumento estremamente duttile e flessibile quanto agli scopi che si vogliono raggiungere ed alle modalità che si vogliono attuare per raggiungerli. Realizza anch'esso una segregazione del patrimonio che si intende vincolare, ma richiede l'applicazione di una legge di un Paese che abbia approvato una legge sul trust, ciò che in Italia non è ancora avvenuto.
4. *Le polizze di assicurazione e i fondi pensione.* Qualora vi fosse l'esigenza di accumulare un capitale con una finalità previdenziale i prodotti in esame potrebbero essere idonei. Essi, portati a scadenza, rendono il capitale costituito inalienabile ed impignorabile. Inoltre, in caso di morte dell'assicurato, gli eredi beneficiari non devono assoggettare il capitale ricevuto ad imposta di successione.
5. *Il contratto fiduciario.* Se lo scopo è quello della riservatezza, ossia di porre una sorta di schermo tra il proprio patrimonio ed i terzi, questo strumento potrebbe essere di aiuto, integrando e potenziando eventuali altri strumenti come il Trust e le Polizze, ma senza tuttavia attuare automaticamente una segregazione patrimoniale.

### **Impossibilità per un trust di essere parte nel giudizio**

Una sentenza della Corte di Cassazione – Sez. II, n. 17.519 del 2 settembre 2016 – ha affermato che il trust non è un ente dotato di personalità, o comunque di distinta soggettività giuridica, suscettibile di operare come centro autonomo di rapporti giuridici, ma esclusivamente un insieme di beni destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al "trustee", che costituisce l'unica persona di riferimento con i terzi.

Tuttavia il trustee non agisce quale "*legale rappresentante*" del trust – non essendo appunto il trust un "ente" – ma quale soggetto che dispone del diritto. Ne deriva, secondo la sentenza in commento, che non è il trust, in persona del suo legale rappresentante, a poter assumere la posizione di parte del processo, quanto piuttosto il suo "trustee". Quanto sopra, a giudizio della Corte, si ritrae dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364.

Non è la prima volta che la Cassazione assume la predetta e condivisibile posizione; si veda infatti anche Cass. Sez. 5, sentenza n. 25478 del 18 dicembre 2015; Cass. Sez. 1, sentenza n. 3456 del 20 febbraio 2015; Cass. Sez. 2, sentenza n. 28363 del 22 dicembre 2011.

## Finanziamenti e contributi

### **Finanziamento a tasso agevolato a favore di nuove imprese e lavoratori autonomi**

Sulla base della Legge Regionale 24/2008 a partire dal mese di aprile 2017 potranno essere presentate domande di contributo per il sostegno finanziario alle imprese di nuova costituzione ed ai neo imprenditori autonomi che operano in tutti i settori dell'economia piemontese, ad eccezione di quello agricolo.

## Finanziamenti e contributi

I soggetti beneficiari sono le ditte individuali e le società di persone, di capitali e a responsabilità limitata semplificata che nella loro composizione abbiano soggetti appartenenti ad almeno una di queste categorie: inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione; occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue o a rischio di disoccupazione; persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego.

Il finanziamento andrà da un minimo di 10.000 ad un massimo di 120.000 euro per le imprese e da un minimo di 5.000 ad un massimo di 60.000 euro per i lavoratori autonomi; coprirà fino al 100 per cento degli investimenti e delle spese ritenute ammissibili e sarà composto al 60 per cento da fondi regionali a tasso zero (e al 40 per cento da fondi bancari a tasso convenzionato) se a beneficiarne sono imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o lavoratrici autonome. In tutti gli altri casi il finanziamento sarà composto al 50 per cento da fondi regionali a tasso zero ed al 50 per cento da fondi bancari a tasso convenzionato. La delibera prevede inoltre la possibilità di accesso ad un fondo di garanzia per facilitare l'accesso ai fondi bancari.

### **Bando Isi Inail: contributo a fondo perduto per acquisto o noleggio di trattori o macchinari agricoli**

È stato prorogato fino **28.04.2017** il Bando Isi Inail per finanziare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, per l'acquisto, o il noleggio con patto di acquisto, di trattori agricoli o forestali, o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti; per la riduzione del rischio rumore; nonché per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole.

L'Inail ha messo a disposizione Euro 45.000.000 suddivisi in due assi di finanziamento differenziati in base ai destinatari:

- Asse 1 – riservato a giovani agricoltori (con età non superiore a 40 anni), organizzati anche in forma societaria;
- Asse 2 – per la generalità delle imprese agricole.

I beneficiari possono essere imprese individuali, società agricole o società cooperative, ma devono possedere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 cod. civ. e devono essere titolari di partita Iva agricola. Per le imprese richiedenti i contributi di cui all'Asse 1 devono inoltre essere rispettati i seguenti requisiti:

- in caso di società semplici, Snc e cooperative almeno i 2/3 dei soci devono possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda; per le Sas tali requisiti devono essere posseduti anche solo dal socio accomandatario (in caso di più soci accomandatari si applica il criterio dei 2/3 anzidetto);
- in caso di società di capitali i giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo devono costituire più del 50% del capitale e gli organi amministrativi della società devono essere costituiti in maggioranza da giovani imprenditori agricoli.

Le spese ammissibili a contributo devono essere riferite a progetti avviati solo successivamente alla data di presentazione della documentazione a completamento della domanda.

I finanziamenti concessi sono a fondo perduto e vengono assegnati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Il contributo è pari al **40%** dell'investimento (**50%** per i giovani agricoltori) per un massimo di Euro 60.000 ed un minimo di Euro 1.000.

### **Contributo per sviluppare tecnologie che rendano meno inquinanti i motori esistenti**

L'Unione Europea ha stanziato un budget di 1,5 milioni di Euro per il premio "*Engine retrofit for clean air*" con il fine stimolare lo sviluppo di nuove tecnologie da applicare ai propulsori esistenti alimentati a gasolio in modo tale da ridurre le emissioni di sostanze nocive ed inquinanti mantenendo invariate le condizioni di guida e soprattutto i consumi di carburante. Il premio è un contributo a fondo perduto per finanziare l'innovazione e la ricerca. I soggetti interessati a partecipare al premio possono essere sia persone fisiche, che giuridiche, che loro gruppi e devono presentare richiesta entro il 12 giugno 2017.

**Consulenza del lavoro**

---

### **Disciplina del controllo a distanza dei lavoratori**

Con la nota n. 1004 dell'8.2.2017, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto in materia di controlli a

distanza dei lavoratori, chiarendo che non occorre alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della L. 300/70, se un impianto di videosorveglianza viene installato in un'abitazione privata, all'interno della quale è presente un lavoratore domestico.

Secondo l'Ispettorato, infatti, va considerata l'assoluta singolarità del lavoro domestico, al quale è stata riservata una specifica disciplina normativa (L. 339/58), che tiene conto dei particolari ambienti di lavoro e, soprattutto, del soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro.

In particolare non risulterebbe applicabile a tale settore la L. 300/70 (Statuto dei lavoratori) in quanto il soggetto datoriale non è un imprenditore, bensì una persona fisica che assume lavoratori domestici per esigenze di vita privata.

Restano tuttavia fermi gli obblighi previsti dal DLgs. 196/2003 in tema di privacy; pertanto, anche il datore di lavoro domestico dovrà raccogliere il consenso preventivo del lavoratore, il quale avrà diritto di essere debitamente informato.

### **Sospensione unilaterale del rapporto di lavoro**

Con la sentenza n. 3369 dell' 8.2.2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che la sospensione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avere luogo solo nei casi previsti dalla legge; pertanto il datore di lavoro che sospende unilateralmente il rapporto sulla base di proprie erronee convinzioni è tenuto a corrispondere le pertinenti retribuzioni, senza peraltro che sia necessario un atto di messa in mora da parte del lavoratore. Nel caso di specie, originato dall'accertata illiceità di un appalto di manodopera con conseguente obbligo di assunzione di un lavoratore, il datore di lavoro obbligato aveva rifiutato la prestazione lavorativa per ben 4 anni non volendo accettare l'esistenza del rapporto di lavoro, nonostante la pronuncia giudiziale in tal senso. Per i giudici d'appello, quanto per la Suprema Corte, tale società era responsabile del danno subito dal lavoratore, in una misura corrispondente alle retribuzioni nel frattempo maturate.

### **Assenza del dipendente per donazione di sangue**

Con la circolare n. 29 del 7.02.2017 l'Inps è intervenuto in merito al caso in cui un lavoratore assente dal lavoro per donazione di sangue venga poi giudicato inidoneo alla donazione medesima e ha fornito ai datori di lavoro del settore privato, che hanno anticipato la retribuzione al dipendente, le istruzioni per richiederne il rimborso. In particolare i datori di lavoro potranno recuperare la somma erogata al dipendente mediante conguaglio contributivo utilizzando il flusso UniEmens (o la dichiarazione trimestrale DMAG per il settore agricolo). Resta comunque ferma la possibilità, per i datori che non sono tenuti alla denuncia contributiva, di richiedere il rimborso con pagamento diretto da parte dell'Inps mediante un'apposita istanza utilizzando i servizi telematici accessibili attraverso il portale [www.inps.it](http://www.inps.it), oppure chiamando il Contact Center attraverso il numero verde 803164.

### **Sgravi contributivi per i lavoratori autonomi agricoli**

L'art. 1 comma 344 della L. 232/2016 riconosce sgravi contributivi a favore di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni:

- che abbiano effettuato l'iscrizione alla previdenza agricola tra l'1.1.2017 e il 31.12.2017;
- oppure che abbiano effettuato l'iscrizione nel 2016 con aziende ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate.

L'esonero è totale per il primo triennio; nel limite del 66% per il quarto anno; nel limite del 50% per il quinto anno. Dal beneficio rimangono esclusi i soggetti che già usufruiscono di altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

### **Premi di risultato**

La certificazione unica 2017 (Cu) comprende il quadro che serve per riepilogare le informazioni relative alla detassazione dei premi di risultato corrisposti nel 2016 a cui si applica un'imposta del 10%, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali locali. Le somme detassate non possono superare i 2.000 euro, elevate a 2.500 euro se i lavoratori sono pariteticamente coinvolti nell'organizzazione del lavoro. I punti da utilizzare vanno dalla casella 571 alla 591.

La sezione presente nella Cu si utilizza per rappresentare l'operato dell'unico sostituto dichiarante, ma anche per riepilogare quanto fatto da eventuali precedenti datori di lavoro. La circostanza di riferimento è quella in

## Consulenza del lavoro

cui il lavoratore abbia chiesto all'ultimo datore di lavoro di eseguire il conguaglio complessivo, consegnandogli le Cu avute in relazione ai precedenti rapporti di lavoro che, peraltro, essendo redatte sulla base della modulistica approvata nel 2016, non presentavano alcuna sezione riferita alla detassazione in quanto non applicabile per l'anno 2015. Inoltre si evidenzia che la maggiore difficoltà operativa emerge per effetto dell'innalzamento a 2.500 euro della fascia detassabile.

Il lavoratore potrebbe, per esempio, essere stato dipendente di un'azienda che non lo aveva coinvolto nell'organizzazione e passare poi in quella che esegue il conguaglio che, invece, lo coinvolge, ma potrebbe essere accaduto anche l'esatto contrario. Questa dinamica comporta una stretta combinazione dei due massimali previsti per applicare la detassazione (2.000 o 2.500 euro). Si faccia il caso, a titolo di esempio, di un lavoratore rimasto in forza sino al 31 marzo 2016 in un'azienda che non ha coinvolto i dipendenti nell'organizzazione e che, nell'ultimo mese, gli ha erogato un premio di 1.000 euro, detassandolo. Successivamente, lo stesso viene assunto in altra azienda in cui i lavoratori sono, invece, coinvolti pariteticamente. Nel mese di settembre il nuovo datore di lavoro eroga, a sua volta, un premio di 1.800 euro su cui applica la detassazione. Poco prima della fine dell'anno, il lavoratore chiede al datore di eseguire il conguaglio fiscale complessivo e gli consegna la Cu.

Tale certificazione, rilasciata sulla base del modello 2016, non reca alcuna sezione riferita alla detassazione; sulla stessa, tuttavia, potrebbe essere stata inserita un'annotazione indicante l'ammontare del premio detassato (1.000 euro) e, forse, l'ammontare della franchigia applicabile. Il sostituto che esegue il conguaglio e che considera applicabile la fascia di detassazione più elevata (2.500 euro), stante il coinvolgimento del lavoratore nell'organizzazione, detassa il premio in misura pari a 1.500 euro (che si sommano ai 1.000 euro del precedente datore).

Le istruzioni della certificazione unica ci dicono che il massimo detassabile non è 2.500 ma 2.000 euro, perché a fronte di due premi con massimale detraibile di 2.500 e 2.000, si applica il tetto inferiore. Oppure se il premio "con coinvolgimento" è superiore a 2.000 euro, per esempio 2.200 euro, quest'ultimo importo vale come massimale detassabile complessivo.

Il punto è che, in genere, la maggioranza dei datori di lavoro esegue il conguaglio fiscale entro la fine dell'anno. Quando tali operazioni sono state effettuate, le regole oggi descritte nelle istruzioni della Cu non si conoscevano. L'impostazione seguita dall'agenzia delle Entrate fa leva sull'ammontare della retribuzione assoggettata a detassazione da cui dipende l'utilizzo dei codici e delle righe per esporre le varie situazioni.

Il sostituto d'imposta, per correggere, deve eseguire nuovamente il conguaglio fiscale entro il 28 febbraio, oppure il lavoratore deve rettificare tramite assistenza fiscale o dichiarazione dei redditi.

### **Prestazioni integrative Enasarco**

Le Prestazioni Integrative di Previdenza erogate dall'Enasarco, per l'anno 2017, sono rivolte agli agenti e rappresentanti a essa iscritti e finalizzate, principalmente, a garantire un maggior sostegno familiare e l'aggiornamento professionale.

Tra le principali misure si elencano:

- il "contributo per nascita o adozione", corrisposto nella misura massima di 750 euro, agli iscritti che ne facciano richiesta, per ciascun figlio nato o adottato a partire dall'1.1.2017;
- il "contributo maternità", corrisposto nella misura massima di 2.500 euro alla madre per ogni figlio nato nel 2017, finalizzato a compensare il calo di reddito e l'incremento delle spese derivanti dalla gravidanza;
- un assegno, di importo massimo di 1.000 euro, assegnato tramite concorso annuale e rivolto alle famiglie di agenti con bambini fino a 3 anni che, nell'anno scolastico 2016-2017, abbiano frequentato scuole per l'infanzia pubbliche o private. Le domande possono essere presentate fino al 15.10.2017;
- l'erogazione di 1.000 euro all'anno per l'assistenza dei figli portatori di handicap per gli agenti di commercio con figli disabili, il cui handicap richieda un'assistenza personale permanente certificata, determinata da deficit motorio, funzionale e relazionale, tale da rendere necessaria la dipendenza da altra persona. La richiesta deve pervenire entro il 30.6.2017;
- un contributo di 1.000 euro, assegnato tramite concorso, volto al finanziamento della formazione dell'attività di agenzia, in misura correlata al costo del corso di formazione e comunque non oltre i limiti concorrenti del 50%.

### **Coefficiente di rivalutazione del TFR**

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2016 ed il 14 gennaio 2017, è pari all'1,7953%.



## Scadenziario mese di febbraio

Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Giovedì 16	Addizionale regionale Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'Irpef relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
Giovedì 16	Addizionale comunale Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale comunale Irpef relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
Giovedì 16	Contributi Inps	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Giovedì 16	Contributi Inps artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'Inps	Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi") relativa al trimestre ottobre-dicembre.
Giovedì 16	Contributo Inps ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi	Versamento del contributo Inps sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente.
Giovedì 16	Premi Inail	Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	Termine per: - procedere all'autoliquidazione dei premi Inail, relativi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi, dovuti a saldo per il 2016 e in acconto per il 2017; - effettuare il relativo versamento in unica soluzione, ovvero della prima delle previste 4 rate (in caso di opzione per il versamento rateale).
Giovedì 16	Irpef	Datori di lavoro sostituti d'imposta	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'anno solare precedente.
Giovedì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Giovedì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR.
Giovedì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
Giovedì 16	Iva	Società ed enti controllanti che intendono avvalersi del regime di liquidazione Iva di gruppo	Termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, del modello Iva 26 per avvalersi del regime di liquidazione Iva di gruppo per l'anno solare in corso.
Giovedì 16	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Giovedì 16	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori)	Liquidazione e versamento Iva a debito del trimestre ottobre-dicembre, senza maggiorazione di interessi.
Giovedì 16	Iva	Persone fisiche rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Lunedì 20	Contributi Enasarco	Committenti di agenti e rappresentanti	Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre ottobre-dicembre.
Sabato 25	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di gennaio.
Sabato 25	Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia.
Martedì 28	Iva	Soggetti con partita Iva	Termine finale per la presentazione telematica, diretta ovvero tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), della dichiarazione annuale Iva: - relativa all'anno precedente; - necessariamente in forma "separata".
Martedì 28	Contributi Inps	Imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale forfettario	Termine per presentare all'Inps, in via telematica, l'apposita dichiarazione per fruire del regime contributivo agevolato, per l'anno in corso.
Martedì 28	Premi Inail	Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	Termine per presentare la denuncia in via telematica, in relazione all'autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2016 e in acconto per il 2017.
Martedì 28	Imposta di bollo	Soggetti che assolvono l'imposta di bollo in modo virtuale	Termine per il versamento della prima rata bimestrale. Il versamento deve avvenire con il modello F24.

**Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.**